

LEGGE PROVINCIALE

11 settembre 1998, n. 10

Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1998

omissis

CAPO XV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE

Art. 60

Prime disposizioni di adeguamento alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e abrogazione di disposizioni della legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6 (Provvedimenti per la prevenzione ed il risanamento ambientale in materia di inquinamento acustico)

1. Ai fini della tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico si applica nel territorio della provincia di Trento la disciplina stabilita dalla [legge 26 ottobre 1995, n. 447](#), ad esclusione [dell'articolo 10, comma 4](#), e dai relativi decreti attuativi, secondo quanto disposto dal presente articolo.

2. Sono abrogate le disposizioni di cui alla legge [provinciale 18 marzo 1991, n. 6](#), come modificata dalla legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16, ad esclusione degli articoli 18, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33; cessano, inoltre, le relative norme regolamentari.

3. Le funzioni derivanti dalle norme statali citate al comma 1 sono esercitate rispettivamente dalla Provincia e dai comuni secondo quanto stabilito dalle medesime norme, fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo. Le funzioni spettanti alla Provincia sono esercitate dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, ad esclusione delle funzioni attinenti alla pianificazione e programmazione provinciale e di quelle riservate alla

Giunta provinciale a norma dell'articolo 3 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento), come modificato dall'articolo 19 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3.

4. La vigilanza sull'applicazione delle norme statali citate al comma 1 è esercitata dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e dal personale incaricato dai comuni. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., come da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge provinciale 15 gennaio 1990, n. 3, intendendosi sostituita l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente con il comune territorialmente interessato. I proventi sono introitati nel bilancio del comune nel cui territorio è stata accertata la violazione.

5. Ove dai controlli risulti che i livelli delle emissioni e delle immissioni sonore non siano conformi alle prescrizioni normative o a quelle amministrative in vigore, il sindaco del comune territorialmente competente, indipendentemente dalle sanzioni penali e amministrative, diffida gli interessati ad adeguarsi alle citate prescrizioni entro un congruo termine.

6. In caso di inosservanza della diffida il sindaco può ordinare, avuto riguardo ai danni per la salute pubblica e per l'ambiente, la sospensione dell'attività oppure, ove possibile, la chiusura dei singoli impianti o macchinari che generano l'inquinamento per il tempo necessario all'adeguamento degli stessi alle prescrizioni contenute nella diffida, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. Ove l'interessato, anche dopo il periodo di sospensione, continui a non adeguarsi alle prescrizioni è ordinata, da parte dello stesso sindaco, la chiusura definitiva dell'attività o il fermo degli impianti o dei macchinari che generano le emissioni.

7. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 5 e 6, il sindaco può chiedere il supporto tecnico dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

8. Resta fermo quanto disposto dall'[articolo 9](#) della legge 26 ottobre 1995, n. 447 in materia di ordinanze contingibili e urgenti.

9. Per la definizione dei procedimenti sanzionatori attivati ai sensi delle

disposizioni provinciali di cui al comma 2 prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni e le procedure in vigore antecedentemente alla medesima data.

10. Ferme restando le norme transitorie stabilite dalla disciplina statale citata dal comma 1, con apposita deliberazione della Giunta provinciale, da approvare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri di corrispondenza e di eventuale adeguamento delle classificazioni in aree, approvate ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge provinciale n. 6 del 1991, con le zonizzazioni acustiche di cui alla normativa statale citata dal comma 1 del presente articolo, determinando i nuovi limiti massimi ammissibili del rumore ai sensi del presente articolo. In attesa di tale deliberazione si applica la disciplina di cui all'[articolo 6](#) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991.

11. Con apposito regolamento di esecuzione sono stabilite le ulteriori norme necessarie per l'attuazione del presente articolo; in particolare il regolamento stabilisce le direttive e le prescrizioni, anche temporali, dirette a regolare l'ordinato passaggio dal regime normativo dettato dalla legge provinciale n. 6 del 1991 al regime normativo dettato dal presente articolo.

12. Resta ferma la validità degli atti emanati sulla base delle disposizioni legislative abrogate dal comma 2; i medesimi atti rimangono soggetti alle disposizioni del presente articolo. Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti entro la data di entrata in vigore della presente legge in attuazione delle disposizioni legislative abrogate dal comma 2 sono definiti secondo le procedure ivi previste.

13. Nelle autorizzazioni di spesa già disposte o da disporre per i fini di cui alle singole leggi provinciali sono incluse - ove non espressamente stabilito diversamente - anche le spese per l'attuazione degli interventi di competenza della Provincia ai sensi del presente articolo.

14. I comuni provvedono alla realizzazione delle opere di loro competenza ai sensi della legge n. 447 del 1995 mediante utilizzo delle risorse proprie o loro trasferite ai sensi delle norme provinciali in materia di finanza locale. Per le medesime finalità si provvede nell'ambito del fondo per lo sviluppo degli investimenti minori dei comuni, previsto dall'articolo 17 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, come da ultimo modificato dall'articolo 9 della

presente legge (capitolo 11240), e del fondo per gli investimenti programmati dai comuni, previsto dall'articolo 11 della medesima legge provinciale n. 36 del 1993, come da ultimo modificato dall'articolo 13 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3 (capitoli 11285 e 11286).

15. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.

omissis